

11. Procedura negoziale

- Si intende per procedura negoziale l'attività con cui l'Azienda Sanitaria consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. L'Azienda procede interpellando di norma almeno tre soggetti.
- I soggetti da interpellare sono scelti di norma fra i fornitori iscritti nell'apposito elenco aziendale utilizzando le informazioni in esso contenute relativamente al comportamento contrattuale delle ditte fornitrici e privilegiando, ove possibile, il criterio della rotazione all'interno della categoria interessata; non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti nello stesso e dei quali si sia venuti a conoscenza.
- L'Azienda Sanitaria può ricorrere a procedura negoziale preceduta da bando qualora riscontri difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del bene o del servizio e/o di fissare preliminarmente un prezzo.
- L'Azienda può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione e, in ogni caso, qualora si verifichino le condizioni seguenti:
 - a) Quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - b) Nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all'Azienda limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatesi;
 - c) Per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti esistenti nel